



COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO

Prov. di Cosenza

Codice fiscale 00391420783

Telef. 0984-442007 fax 0984-442185

PROVVEDIMENTO SINDACALE

n. 18 del 02/05/2020 prot. 3810 del 04-05-2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE VOLTA AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – ULTERIORI DISPOSIZIONI DAL 04/05/2020.

IL SINDACO

nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”

--oo0oo--

VISTI:

- il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020; n. 6} recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 recante "ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale";
- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. in data 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- la circolare del Ministero dell'interno n.15350/117 del 23 marzo 2020 recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, *Misure applicabili sull'intero territorio nazionale*";

- il D.P.C.M. in data 01 Aprile 2020 avente ad oggetto "disposizioni attuative del decreto legge 25 febbraio 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. in data 10 Aprile 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

VISTO, da ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);

Ritenuto di dover disciplinare con il presente atto **con decorrenza 04 maggio:**

- il riavvio delle attività economiche e nel contempo assicurare il rispetto delle misure di prevenzione contro il contagio di COVID-19;
- il divieto di svolgimento del commercio ambulante in forma itinerante in quanto attività commerciale non ricompresa nell'allegato 1 del DPCM 26 aprile;

EVIDENZIATO che nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale" il Sindaco è investito del compito di tutelare la salute dei cittadini e delle persone operanti sul territorio comunale e pertanto di adottare anche le disposizioni e le raccomandazioni che possano rafforzare l'azione di contrasto al diffondersi dell'epidemia. Che in tale materia e per contrastare l'emergenza, il limite al potere di ordinanza del Sindaco posto dall'art. 3 comma 2 del DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 è quello del divieto di contrasto con le misure statali, e di non eccedere i limiti di oggetto individuati dallo stesso decreto.

DATO ATTO dell'attività di confronto continuo, anche attraverso il C.O.C., con gli operatori economici del territorio al fine di individuare le modalità inerenti lo svolgimento delle attività economiche salvaguardando la salute dei cittadini e dei lavoratori stessi;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti locali, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale"

ORDINA

1. Il divieto di spostamenti non motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
2. Il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
3. E' fatta salva l'applicazione delle Ordinanze regionali n°32/2020 e n°36/2020.

DISPONE

Il divieto di svolgimento del commercio ambulante in forma itinerante in quanto attività commerciale non ricompresa nell'allegato 1 del DPCM 26 aprile;

Con decorrenza 4 maggio 2020 la riapertura, non al pubblico, degli uffici Comunali nei pomeriggi dei giorni di martedì e giovedì. L'accesso al pubblico agli uffici Comunali resta consentito esclusivamente, previo appuntamento telefonico, ove sussista il reale stato di necessità, restando disponibili in ogni caso gli ordinari canali E-mail e PEC istituzionali;

Con decorrenza 4 maggio 2020 la riapertura ai cittadini del cimitero comunale limitatamente ai soli giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 18:30. Lunedì/martedì/mercoledì possono accedere le persone il cui cognome va dalla lettera "A" alla "L", mentre il giovedì/venerdì/sabato quelle il cui cognome va dalla lettera "M" in poi. L'ingresso sarà consentito a non più di due persone per ogni nucleo familiare pertanto la condizione del punto precedente deve essere soddisfatta da almeno uno dei due componenti dello stesso nucleo familiare in visita. L'accesso al Cimitero resta comunque condizionato al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento ed all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Con decorrenza 4 maggio 2020 l'apertura delle ville e parchi comunali dalle 7:00 alle 19:00. L'accesso al pubblico è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento ed all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta il divieto di utilizzare le attrezzature per il gioco dei bambini;

Con decorrenza 4 maggio 2020, tutte le attività commerciali consentite ubicate nei centri a maggior densità abitativa (Centro Storico e Crocchia) dovranno rispettare l'apertura antimeridiana con facoltà di prolungare l'orario fino alle ore 14:30. Tali attività commerciali per le sole giornate prefestive hanno facoltà di prolungare l'apertura fino alle ore 19:00. La Farmacia dovrà rispettare i normali turni di apertura al pubblico anche nelle ore pomeridiane.

Con decorrenza 4 maggio 2020, tutte le attività commerciali consentite ubicate fuori dai centri a maggior densità abitativa di cui al punto precedente, potranno rispettare il normale orario di apertura antimeridiana e pomeridiana.

Con decorrenza 4 maggio 2020, è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

Con decorrenza 4 maggio 2020, restano sospese le attività dei bar, nei quali, sono comunque consentite le attività di manutenzione, quelle di pulizia e sanificazione e quelle finalizzate alla predisposizione delle misure di contenimento del contagio previste per gli esercizi commerciali dal DPCM del 26 aprile 2020;

La presente ordinanza si applica dalla data del 4 maggio 2020 e per quanto in essa non espressamente riportato valgono le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e dei relativi allegati.

DISPONE E DEMANDA

alle Forze di Polizia Locali di vigilare sull'applicazione, da parte dei titolari dei diversi esercizi interessati dalla normativa, delle prescrizioni - limitazioni e divieti anzi richiamati intimandone, all'occorrenza anche oralmente, il rispetto e rilevando le eventuali trasgressioni per il seguito di legge.

La presente ordinanza è NOTIFICATA per PUBBLICI PROCLAMI, mediante pubblicazione all'Albo pretorio del sito web del Comune di Castiglione Cosentino nonché diffusa mediante affissione negli spazi pubblici e privati e trasmessa:

- alla Prefettura di Cosenza
- alla Polizia Municipale
- al Comando Stazione Carabinieri di San Pietro in G.
- Carabinieri Forestali di San Pietro in G.

A norma dell'articolo 5, comma 3, della predetta legge 7 AGOSTO 1990, N. 241

AVVERTE

CHE l'unità organizzativa competente per il procedimento è la Polizia Municipale.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro 60 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto nell'Albo pretorio dell'Ente, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dalla Casa Comunale, lì 02/05/2020

Il Sindaco

F.to On.le Salvatore Magarò